REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2017-2018

giuseppeDISTASIO

SOMMARIO

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA 3
1. APERTURA GENERALE (1 ottobre) 3
CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI 4
1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA 4
2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE 4
3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI 5
4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE 5
5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE 5
6. DIVIETI 6
CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM. 6
1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM 6
2. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC 7
3. PRESCRIZIONI E DIVIETI 8
CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA 8
CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE 8
CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA 9
1 AMMISSIONI 9
2. TESSERINO UNICO 9
3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004) 9
CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2017/2018 11

Nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria è regolata dalle prescrizioni che seguono:

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

1. APERTURA GENERALE (1 ottobre)

Quaglia (*Coturnix coturnix*): dal 1 fino al 30 ottobre 2017.

Fagiano (*Phasianus colchicus*): dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2017 con un prelievo massimo di due capi per cacciatore; dal 2 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018 la caccia è consentita solo nelle unità territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.

Lepre *(Lepus europaeus):* dal 1 ottobre al 14 dicembre 2017; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italica *(Lepus corsicanus*) e lepre europea *(Lepus europaeus),* in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Regione con il supporto dell'ISPRA. Nell'area a) e nei comuni dell'area b) è vietato il ripopolamento di lepri.

Volpe (*Vulpes vulpes*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017; dal 1 al 31 gennaio 2018 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentite la Regione;

Starna (*Perdix perdix*): dal 1 ottobre al 30 novembre 2017; l'avvio del prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani adottati dagli ATC da rendere pubblici attraverso pubblicazione sul profilo internet dell'Ambito e trasmissione alla Regione, entro e non oltre la data del 15 settembre 2017; in caso di mancata predisposizione o pubblicazione dei Piani, la caccia alla specie non è consentita. Il monitoraggio e la reintroduzioni delle popolazioni devono essere conformi al Piano d'azione Nazionale per la starna. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

Beccaccia *(Scolopax rusticola)*: dal 1 ottobre al 10 gennaio 2018 il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al capo **D-Beccaccia.**

Coturnice (*Alectoris graeca*): dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**CAPO E-Coturnice**.

Cinghiale (*Sus scrofa*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017. La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 e s.m.i; la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo può essere attuata con le modalità e le tempistiche di cui al successivo Capo B) punto 4.

Merlo (*Turdus merula*): Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017.

Cesena (*Turdus pilaris*), **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos),* **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*)): dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018.

Tortora (*Streptopelia turtur*) : dal 1 al 30 ottobre 2017 in forma vagante.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), **Gazza** *(Pica pica),* **Ghiandaia** *(Garrulus glandarius):* dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018; il prelievo è possibile anche in forma vagante; dal 21 al 31 gennaio 2018 esclusivamente in appostamento fisso o temporaneo e senza del cane

Colombaccio (*Columba palumbus*): dal 1 ottobre 2017 al 10 febbraio 2018; dal 21 gennaio al 10 febbraio 2018, solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie.

Alzavola (*Anas crecca*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Moriglione** (*Aythya ferina*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*): dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018.

Allodola (*Alauda arvensis)*: dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017;

CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI

1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA
   a. L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
   b. La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica. e festivi infrasettimanali. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e l'ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì.
   c. La caccia a starna, fagiano e lepre è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
   d. All'interno dei distretti di gestione della Coturnice il prelievo venatorio di tutte le specie cacciabili è autorizzato a partire dal 1 ottobre 2017.
   e. Dal 21 gennaio fino al termine della stagione venatoria la caccia è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
   f. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
      - dal 1 al 28 ottobre : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (termine ora legale)
      - dal 29 ottobre al 15 novembre: Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15 (inizio ora solare)
      - dal 16 al 30 novembre: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:00
      - dal 01 al 15 dicembre: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:40
      - dal 16 al 31 dicembre: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:45
      - dal 01 al 15 gennaio: Inizio ore 06:00 / Termine ore 17:15
      - dal 16 al 31 gennaio: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
      - dal 1 al 10 febbraio: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
   g. La caccia alla beccaccia ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari sopra indicati.

2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, secondo le indicazioni dei successivi punti:

Fauna stanziale:
- **Cinghiale:** n. 1 capo giornaliero**;**
- **Lepre**: n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- **Coturnice**: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- **Fagiano** e **Starna**: n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie
- **Volpe:** n.5 capi giornalieri e n. 50 stagionali;

Fauna migratoria:
- **Tortora**: n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- **Quaglia**: n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- **Beccaccia**: n. 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre 2017,. Dal 1 al 10 gennaio 2018 il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi; per un massimo di n. 20 capi stagionali
- **Allodola**: n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;

- **Beccaccino**,e **Anatidi**: n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- **Porciglione:** n. 2 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
- **Pavoncella** : n. 5 capi giornalieri;
- **Colombaccio**: n. 10 capi giornalieri; dal 1° al 10 febbraio 2018 n. 5 capi giornalieri;
- **Turdidi**: n. 15 capi giornalieri;
- **Merlo:** n. 5 capi giornalieri**;**
- **Corvidi:** n. 5 capi giornalieri e n.50 stagionali. Controllare;
- **Palmipedi e trampolieri**: n.5 capi giornalieri;

3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI

a. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Abruzzo. In conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito nei 30 giorni che precedono l'apertura della caccia. L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
b. Resta vietata ogni attività di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì e in orari pomeridiani oltre le ore 17:00. L'allenamento dei cani è altresì vietato nelle aree di sovrapposizione delle popolazioni di lepre italica *(Lepus corsicanus*) e lepre europea *(Lepus europaeus)* indicate dall'ISPRA.
c. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
d. I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.
e. Nel mese di gennaio l'utilizzo del cane per la ricerca e lo scovo della selvaggina è consentito solo per la caccia alla beccaccia. Per le altre specie cacciabili a gennaio è consentito l'utilizzo del cane solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

La Caccia di selezione alla specie cinghiale viene realizzata ai sensi dell'art. 18 della Legge 157/92 e dell'art. 11-quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005. Essa è attivata dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018 con la sola tecnica della postazione fissa, secondo modalità disciplinate con apposita determinazione dirigenziale in conformità al Reg. Reg. n. 5 2014 e.s.m.i.. La caccia di selezione è consentita anche su terreni innevati (lett. m dell'art. 21 della L.157/92, con le modalità previste ai commi 80 e 84 del RR 5/2014.

5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE

a. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale, rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza (residenza o nascita). Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo. La Regione definisce il contenuto delle indicazioni minime da riportare nei tesserini d'abbattimento.
b. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito Web caccia della regione Abruzzo
c. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2018, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve provvedere al versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.
d. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
e. Il cacciatore deve annotare, subito dopo l'abbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
f. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti pratichino la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per

l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

g. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all' ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Regione nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

6. DIVIETI

a. E' vietata l'attività venatoria nei periodi e nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo A) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi e stagni purché non completamente ghiacciati e ad una distanza massima di metri 50 dalle rispettive rive, esclusivamente in appostamento temporaneo e senza l'ausilio del cane con l'obbligo di raggiungere e abbandonare il sito con arma scarica in custodia; in caso di innevamento prolungato la Regione può sospendere ogni attività venatoria pubblicandone l'avviso sul sito web dell'Ente.
b. E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.
c. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa. Al fine di sensibilizzare il mondo venatorio sui rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali, si rende obbligatorio il link, alla pubblicazione dell'ISPRA, sui siti della Regione degli ATC.
d. E' vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (Milvus milvus) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (Gyps fulvus): Acciano, Aielli, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Goriano Sicoli, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Piscina, e Tornimparte. Fatto salvo a quanto previsto per i comuni ricadenti nei siti Sic elencati al Capo C) punto 2 lettera c. . E' obbligatoria la pubblicazione del Sito IBA 115 nei siti web degli ATC interessati.
e. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.
f. Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di nibbio reale nel territorio dei comini di Torricella Peligna, Atessa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, San Buono e Cupello, la caccia al cinghiale in braccata termina alle 14:30.
g. L'utilizzo della carabina è vietata per la caccia alla volpe.

CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM.

Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone PATOM è consentita nei periodi indicati nei precedenti capi A) e B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM

Il prelievo venatorio nella zona PATOM, distinta in zona ZPE (C1 e C2) e Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", è consentito secondo le seguenti disposizioni.

a. **Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. L'esercizio della caccia e consentito con le seguenti modalità:
   Zona ZPE C1
   caccia in girata con limiere abilitato ENCI;
   Zona ZPE C2
   caccia collettiva con un solo cane.
   Zona ZPC
   caccia collettiva con un solo cane. Dal 16 dicembre al 31 gennaio è consentita anche la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra. La giornata di caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani ha inizio con

l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 9.00 con il posizionamento delle poste, solo successivamente con lo svolgimento della braccata (comma 31 art.1 RR n. 5/2014).

b. **Lepre:** Zona ZPE e Zona ZPC
La caccia alla lepre è consentita dal 01 ottobre al 14 dicembre 2017 con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A), ad equipaggi che impiegano massimo due cani da seguita. Possono essere impiegati quattro cani solo se la muta ha il brevetto rilasciato dall'ENCI. E' consentito l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.)

c. **Volpe:** Zona ZPE e Zona ZPC
La caccia alla volpe è consentita dal 1 novembre al 31 gennaio 2018, solo durante la caccia di selezione al cinghiale in postazione fissa, in girata o con un solo cane.

d. **Coturnice:**Zona ZPE e Zona ZPC
La specie è cacciabile dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.

e. **Altre specie** : Zona ZPE e Zona ZPC
La caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

2. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC

a. Nelle seguenti aree SIC della Provincia de L'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'**orso bruno** (*Ursus arctos*) ad esclusione di quelle ricadenti nella zona PATOM, la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la Zona ZPE C1 del PNALM del presente capo C, salvo per la lepre per la cui caccia non possono essere utilizzati più di due cani:

- **SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga** (solo per la parte esterna alla "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT*7110205*);
- **SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia** (solo per la parte esterna "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT*7110205*);
- **SIC Monte Sirente e monte Velino** (Cod. Natura 2000: IT*7110206*);
- **SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa** (Cod. Natura 2000: IT*7110207*);
- **SIC Serra Secca-Cima Vallevona** (Cod. Natura 2000: IT*7110207*);
- **SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta** (Cod. Natura 2000: IT*7110207*);
- **SIC Monna Rosa-Monte Viperella** (Cod. Natura 2000: IT*7110207*);
- **SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta** (Cod. Natura 2000: IT*7110207*);
- **SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde** (Cod. Natura 2000: IT*71140212*).

b. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 20 gennaio 2018 l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:

- **SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo** (Cod. Natura 2000: IT*7110091*);
- **SIC Ginepreti a *Juniperus macrocarpa* e Gole del Torrente Rio Secco** (Cod. Natura 2000: IT*7140117*);
- **SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde** (Cod. Natura 2000: IT*7140212*);
- **SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna** (Cod. Natura 2000: IT*7140214*);
- **SIC Monte Sirente e Monte Velino** (Cod. Natura 2000: IT*7110206*);

c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Grifone, la caccia non è consentita con l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo:

- **SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo** (Cod. Natura 2000: IT*7110091*);

- **SIC Monte Salviano (**cod. Natura 2000 IT **7**110092**)**
- **SIC Monte Sirente e Monte Velino** (Cod. Natura 2000: IT*7110206*);
- **SIC Monti Simbruini (**cod. Natura 2000 IT **7**110207**)**

3. PRESCRIZIONI E DIVIETI

Allenamento e uso dei cani. non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia. I cani impegnati nelle zone di presenza dell'Orso devono essere vaccinati con un vaccino tetravalente comprendente anche il cimurro.

Altri divieti

- ✓ E' vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
- ✓ E' vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
- ✓ E' vietata la caccia nelle aree poste nelle vicinanze delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal PNALM.
- ✓ E' vietata la caccia vagante dal 1° gennaio nei siti SIC e ZPS non ricompresi nella ZPE e nella ZPC

CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA

Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.

La caccia alla Beccaccia *(Scolopax rusticola)* è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

a. La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
b. La caccia è sospesa quando il Servizio Meteorologico regionale segnala la previsione di temperature che rimangono sotto zero gradi centigradi per più di sei ore, durante il giorno (inteso come alba-tramonto) e per tre giorni consecutivi. La sospensione della caccia interessa l'intero territorio regionale anche quando le suddette condizioni si realizzano solo nella fascia montana e collinare. La sospensione della caccia si prolunga per i successivi 5 giorni dopo che sono venute meno le condizioni meteo precedenti. La sospensione viene attuata secondo la seguente catena d'informazione e processo decisionale in tempi rapidi (24 ore): segnalazione dello stato di allerta da parte del Servizio meteo della Regione – provvedimento di sospensione della caccia da parte della Regione – trasmissione del provvedimento regionale agli ATC interessati che devono attivare efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.
c. Entro il 20 febbraio 2018, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE

La caccia alla **Coturnice** (*Alectoris graeca*) è esercitabile dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

a. Il prelievo della Coturnice è consentito a partire dal 1° ottobre nei soli Distretti di gestione individuati dalla Regione tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale degli ATC, sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico della Regione ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
b. Nella ZPE del PNALM, nelle zone SIC e ZPS sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca
c. All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
d. I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria, entro il 16 settembre 2017, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "**partecipazione al prelievo di coturnice"**, i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Regione.

e. Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Regione e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.

f. Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della Regione, sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sforamento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA

1 AMMISSIONI

Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria.

2. TESSERINO UNICO

È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale.

Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori iscritti (residenti), ammessi (non residenti in Regione) ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.

L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.

Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.

Gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.

I dati di abbattimento nella piattaforma informatica devono essere inseriti entro e non oltre il 30 aprile 2018.

3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)

a) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.

b) Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito caccia della Regione, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.

c) L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.

d) Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.

e) Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.

f) Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

- ATC L'Aquila "01L"
- ATC Avezzano "02L"
- ATC Barisciano "03L"
- ATC Subequano "04L"
- ATC Sulmona "05L"
- ATC Roveto-Carseolano "06L"
- ATC Pescara "07L"
- ATC Chetino-Lancianese "08L"

- ATC Vastese “09L”
- ATC Salinello “10L”
- ATC Vomano “11L”

g) L’annotazione dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.

h) I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Regione concernente l’indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2018.

CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

Specie	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
Quaglia	dal 01 al 30				
Fagiano	dal 01	al 30	dal 02 (1)	al 18 (1)	
Lepre comune	dal 01		al 14		
Volpe	dal 01		al 31	dal 01 al 31 (2)	
Starna	dal 01 (3)	al 30(3)			
Beccaccia	dal 01(5)			10 (5)	
Coturnice	dal 01 (4)	al 30 (4)			
Cinghiale	dal 01		al 31		
Merlo	dal 01		al 31		
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello.	dal 01			al 20	
Tortora	Dal 01 al 30				
Cornacchia grigia Gazza Ghiandaia	dal 01			al 20 dal21 (6) al 31(6)	
Colombaccio	dal 01			al 20 dal21 (6)	al 10(6)
Alzavola, Beccaccino, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Moriglione. Pavoncella. Porciglione.	dal 01			al 20	
Allodola	dal 01		al 31		

NOTE

(1) Prelievo consentito nei soli *Distretti di gestione* dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

(2) il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita stabilite dagli ATC, sentite la Regione.

(3) La caccia alla starna è subordinato all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC .

(4) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo E) Caccia alla Coturnice.

(5) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo D) Caccia alla Beccaccia.

(6) solo in appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di lasciare il sito con arma scarica in custodia.